

## REGOLAMENTO (CE) N. 552/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2009

recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 131,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi<sup>(2)</sup>, disciplina nell'allegato I le restrizioni per talune sostanze e preparati pericolosi. A decorrere dal 1º giugno 2009 la direttiva 76/769/CEE è abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006. L'allegato XVII di tale regolamento sostituisce l'allegato I della direttiva 76/769/CEE.
- (2) A norma dell'articolo 67 del regolamento (CE) n. 1907/2006, le sostanze, le miscele o gli articoli per i quali l'allegato XVII prevede una restrizione non possono essere fabbricati, immessi sul mercato o utilizzati se non ottemperano alle condizioni di tale restrizione.
- (3) La direttiva 2006/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che modifica per la trentesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio (perfluorooctano sulfonati, PFOS)<sup>(3)</sup> e la direttiva 2006/139/CE della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e uso dei composti dell'arsenico al fine di adattare il suo allegato I al progresso tecnico<sup>(4)</sup>, che modifica l'allegato I della direttiva 76/769/CEE, sono state adottate poco prima che il regolamento (CE) n. 1907/2006 fosse adottato, nel dicembre 2006. Tuttavia le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell'allegato XVII di tale regolamento. È pertanto necessario modificare l'allegato XVII al fine di includere le

restrizioni indicate nelle direttive 2006/122/CE e 2006/139/CE, poiché in caso contrario il 1º giugno 2009 tali restrizioni saranno abrogate.

- (4) In conformità dell'articolo 137, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, qualsiasi modifica delle restrizioni adottata a norma della direttiva 76/769/CEE a partire dal 1º giugno 2007 deve essere incorporata nell'allegato XVII di tale regolamento con effetto dal 1º giugno 2009.
- (5) La direttiva 2007/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'immissione sul mercato di alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio<sup>(5)</sup> è stata adottata il 25 settembre 2007. La decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/769/CEE del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butoossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio<sup>(6)</sup> è stata adottata il 16 dicembre 2008. Le restrizioni in questione non sono ancora state incluse nell'allegato XVII del regolamento in questione. È necessario modificare l'allegato XVII al fine di incorporare le restrizioni relative ad alcune apparecchiature di misura contenenti mercurio adottate con la direttiva 2007/51/CE e le restrizioni relative a 2-(2-metossietossi)etanolo, 2-(2-butoossietossi)etanolo, diisocianato di metilendifenile, cicloesano e nitrato di ammonio adottate con la decisione n. 1348/2008/CE.
- (6) Si deve tenere conto delle pertinenti disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imbballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006<sup>(7)</sup>.
- (7) Poiché le disposizioni di cui al titolo VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 e in particolare l'allegato XVII sono direttamente applicabili a decorrere dal 1º giugno 2009, le restrizioni devono essere redatte in modo chiaro al fine di permettere agli operatori e alle autorità responsabili dell'attuazione di applicarle correttamente. La stesura delle restrizioni deve pertanto essere revisionata. La terminologia per le diverse voci deve essere armonizzata e resa più coerente con le definizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006.

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

<sup>(3)</sup> GU L 372 del 27.12.2006, pag. 32.

<sup>(4)</sup> GU L 384 del 29.12.2006, pag. 94.

<sup>(5)</sup> GU L 257 del 3.10.2007, pag. 13.

<sup>(6)</sup> GU L 348 del 24.12.2008, pag. 108.

<sup>(7)</sup> GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(19) Nella restrizione relativa al nonilfenolo e al nonilfenolo etossilato è necessario chiarire che la validità delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari e biocidi contenenti nonilfenolo etossilato come coformulante rimane impregiudicata come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) <sup>(1)</sup>.

(20) È opportuno precisare che la restrizione incorporata nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 relativa ai perfluorooctano sulfonati non si applica ai prodotti che erano già in uso nella Comunità al momento dell'entrata in vigore della restrizione.

(21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

HA ADOTTATO IL PRESENTI REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2009.

Per la Commissione

Gunter VERHEUGEN

Vicepresidente

(1) GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24.

Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
4. Iosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7	<p>1. Non è ammesso per il trattamento degli articoli tessili, quali indumenti, indumenti intimi e articoli di biancheria destinati a venire a contatto con la pelle.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di articoli non conformi al paragrafo 1.</p>
5. Benzene N. CAS 71-43-2 N. CE 200-753-7	<p>1. Non è ammesso nei giocattoli o parti di giocattoli laddove la concentrazione di benzene libero è superiore a 5 mg/kg (0,0005 %) del peso del giocattolo o di una parte di giocattolo.</p> <p>2. Non è ammessa l'immissione sul mercato di giocattoli o parti di giocattoli non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Non è ammessa l'immissione sul mercato e l'uso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— come sostanza,</li> <li>— come componente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.</li> </ul> <p>4. Tuttavia, il paragrafo 3 non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ai combustibili per motori che sono soggetti alla direttiva 98/70/CE;</li> <li>b) alle sostanze e alle miscele destinate ad essere utilizzate in processi industriali che non consentono l'emissione di benzene in quantità superiori alle prescrizioni delle norme vigenti.</li> </ul>
6. Fibre d'amianto a) Crocidolite N. CAS 12001-28-4 b) Amosite N. CAS 12172-73-5 c) Antofillite N. CAS 77536-67-5 d) Actinolite N. CAS 77536-66-4 e) Tremolite N. CAS 77536-68-6 f) Crisotilo N. CAS 12001-29-5 N. CAS 132207-32-0	<p>1. La fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'uso di queste fibre e degli articoli contenenti tali fibre intenzionalmente aggiunte sono vietati.</p> <p>Tuttavia, gli Stati membri possono concedere una deroga per l'immissione sul mercato e l'uso dei diaframmi contenenti crisotilo [punto fi] e destinati agli impianti di elettrolisi già esistenti fino alla fine della loro vita utile oppure fino a quando siano disponibili sostituti adeguati che non contengono amianto, a seconda di quale dei due casi si verifica per primo.</p> <p>Entro il 1° giugno 2011 gli Stati membri che si avvalsero di tale deroga devono fornire alla Commissione una relazione sulla disponibilità di sostituti che non contengono amianto destinati agli impianti di elettrolisi e sui provvedimenti adottati per sviluppare tali alternative, sulla tutela della salute dei lavoratori negli impianti, sull'origine e sulle quantità del crisotilo, sull'origine e sulle quantità dei diaframmi contenenti crisotilo e sulla data di scadenza prevista per tale deroga. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.</p> <p>Dopo avere ricevuto tali relazioni, la Commissione chiederà all'Agenzia di preparare un fascicolo in conformità dell'articolo 69 al fine di proibire l'immissione sul mercato e l'uso di diaframmi contenenti crisotilo.</p> <p>2. L'uso di articoli contenenti le fibre di amianto di cui al paragrafo 1 e che sono già installati e/o in servizio prima del 1° gennaio 2005 è consentito fino alla data della loro eliminazione o fine della loro vita utile. Tuttavia, gli Stati membri possono, per motivi di tutela della salute umana, limitare, vietare o sottoporre a specifiche condizioni l'uso di tali articoli prima della data della loro eliminazione o fine della loro vita utile.</p> <p>Gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato di articoli nella loro integrità contenenti fibre d'amianto di cui al paragrafo 1 già installati e/o in servizio prima del 1° gennaio 2005, a condizioni specifiche che assicurino un livello di protezione elevato della salute umana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali provvedimenti nazionali entro il 1° giugno 2011. La Commissione rende accessibili al pubblico tali informazioni.</p>

Colonna 1 Denominazione della sostanza del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
<p>11. Esteri volatili dell'acido bromoacetico:</p> <p>a) Bromoacetato di metile N. CAS 96-32-2 N. CE 202-499-2</p> <p>b) Bromoacetato di etile N. CAS 105-36-2 N. CE 203-290-9</p> <p>c) Bromoacetato di propile N. CAS 35223-80-4</p> <p>d) Bromoacetato di butile N. CAS 18991-98-5 N. CE 242-729-9</p>	<p>1. Non sono ammessi in giochi e scherzi o in articoli o in miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, ad esempio come costitutivi della polvere per stantuffi e di fiale puzzolenti.</p> <p>2. È vietata l'immissione sul mercato giochi e scherzi, o di articoli o miscele che sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali, non conformi al paragrafo 1.</p> <p>3. Tuttavia, i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle fiale puzzolenti contenenti non oltre 1,5 ml di liquido.</p>
<p>12. 2-naftilammina N. CAS 91-59-8 N. CE 202-080-4 e i suoi sali</p> <p>13. Benzidina N. CAS 92-87-5 N. CE 202-199-1 e i suoi sali</p> <p>14. 4-nitrobifenile N. CAS 92-93-3 N. Eines CE 202-204-7</p> <p>15. 4-amminobifenile xenilammina N. CAS 92-67-1 N. Eines CE 202-177-1 e i suoi sali</p>	<p>Alle voci da 12 a 15 si applica quanto segue:</p> <p>non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze o miscele con concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</p>
<p>16. Carbonati di piombo:</p> <p>a) Carbonato anidro neutro (<math>\text{PbCO}_3</math>) N. CAS 598-63-0 N. CE 209-943-4</p> <p>b) Diidrossibis(carbonato) di tripiombo <math>2\text{Pb}(\text{CO}_3)\cdot\text{Pb}(\text{OH})_2</math> N. CAS 1319-46-6 N. CE 215-290-6</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.</p> <p>Tuttavia, gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 13 sull'uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio l'uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni.</p>
<p>17. Solfati di piombo:</p> <p>a) <math>\text{PbSO}_4</math> N. CAS 7446-14-2 N. CE 231-198-9</p> <p>b) <math>\text{Pb}_2\text{SO}_4</math> N. CAS 15739-80-7 N. CL 239-831-0</p>	<p>Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate come vernici.</p> <p>Tuttavia gli Stati membri possono, conformemente alle disposizioni previste dalla convenzione dell'OIL n. 13 sull'uso della biacca di piombo e dei solfati di piombo nelle vernici, consentire sul loro territorio l'uso della sostanza o della miscela per il restauro e la manutenzione di opere d'arte e di edifici storici e dei loro interni.</p>
18. Composti del mercurio	Non sono ammessi l'immissione sul mercato e l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per:

Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
	<p>4. In deroga al paragrafo 3:</p> <p>a) relativamente alle sostanze e alle miscele per la protezione del legno: queste possono essere utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione se si tratta di soluzioni di composti inorganici del rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C e se autorizzate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE. Il legno così trattato non deve essere immesso sul mercato prima del completo fissaggio del conservante.</p> <p>b) è consentita l'immissione sul mercato del legno trattato con le soluzioni di tipo RCA, come indicato alla lettera a), se è destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrità strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame e se è improbabile che il pubblico abbia un contatto cutaneo con tale legno durante la sua vita di impiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali</li> <li>— nei ponti e nei lavori di costruzione di ponti</li> <li>— nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, ad esempio moli e ponti</li> <li>— nelle barriere antirumore,</li> <li>— nei sistemi di protezione dalle valanghe</li> <li>— nelle recinzioni e barriere autostradali,</li> <li>— nei pali di confiere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame,</li> <li>— nelle strutture per il contenimento della terra,</li> <li>— nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni,</li> <li>— nelle traversine ferroviarie sotterranee;</li> </ul> <p>c) ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che il legno trattato commercializzato recchi la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno commercializzato in imballaggi dovrà riportare la dicitura "Indossare guanti durante la manipolazione di questo legno. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione. I rifiuti di questo legno devono essere trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata".</p> <p>d) il legno trattato di cui alla lettera a) non deve essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione,</li> <li>— in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle,</li> <li>— in acque marine,</li> <li>— per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui alla lettera b),</li> <li>— in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con articoli semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale.</li> </ul> <p>5. Il legno trattato con composti dell'arsenico che era in uso nella Comunità prima del 30 settembre 2007 o che è stato immesso sul mercato conformemente al paragrafo 4 può continuare ad essere utilizzato sino alla fine della sua vita di impiego.</p>

Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
	<ul style="list-style-type: none"> <li>— polietilene a bassa densità (LD PE), ad eccezione di quello impiegato per la produzione di miscele madri colorate [3901 10].</li> <li>— acetato di cellulosa (CA) [3912 11] [3912 12].</li> <li>— acetobutirato di cellulosa (CAB) [3912 11] [3912 12].</li> <li>— resine epossidiche [3907 30].</li> <li>— resina a base di melammina — formaldeide (MF) [3909 20].</li> <li>— resine d'urea — formaldeide (UF) [3909 10].</li> <li>— poliesteri insaturi (UP) [3907 91].</li> <li>— tereftalato di polietilene (PET) [3907 60].</li> <li>— tereftalato di polibutilene (PBT).</li> <li>— polistirene cristallo/standard [3903 11] [3903 19].</li> <li>— metacrilato di metilacrilonitrile (AMMA).</li> <li>— polietilene reticolato (VPE).</li> <li>— polistirene inturto.</li> <li>— polipropilene (PP) [3902 10].</li> </ul> <p>b) nelle pitture [3208] [3209].</p> <p>Tuttavia, se le pitture hanno un elevato tenore di zinco, le loro concentrazioni residue di cadmio devono essere le più basse possibili e comunque non superiori allo 0,1 % in peso.</p> <p>Comunque, qualunque sia il loro uso o destinazione finale, è vietata l'immissione sul mercato degli articoli o dei componenti degli articoli fabbricati partendo dalle sostanze e dalle miscele sopra elencate colorate con cadmio se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) è superiore allo 0,01 % in peso del materiale plastico.</p> <p>2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli articoli che devono essere colorati per motivi di sicurezza.</p> <p>3. Non sono ammessi per stabilizzare le miscele o gli articoli elencati di seguito fabbricati partendo da polimeri e copolimeri del cloruro di vinile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— materiali da imballaggio (sacchi, contenitori, bottiglie, coperchi) [3923 29 10].</li> <li>— articoli da ufficio e articoli scolastici [3926 10].</li> <li>— guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili [3926 30].</li> <li>— vestiti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti) [3926 20].</li> <li>— rivestimenti di pavimenti e di muri [3918 10].</li> <li>— tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati [5903 10].</li> <li>— cuoi sintetici [4202].</li> <li>— dischi (musica).</li> <li>— tubazioni e raccordi e loro guarnizioni [3917 23].</li> <li>— porte girevoli.</li> <li>— veicoli per il trasporto su strada (interno, esterno, carrozzeria).</li> <li>— rivestimento di lamiere di acciaio destinate all'edilizia o all'industria.</li> <li>— guaine per cavi elettrici.</li> </ul>

Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
24. Monometiltetraclorodifenilmetano Nome commerciale: Ugilec 141 N. CAS 76253-60-6	1. È vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscela. È vietata l'immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza. 2. A titolo di deroga, il punto 1 non si applica: a) agli impianti e macchinari già in servizio alla data del 18 giugno 1994, sino a quando l'impianto o il macchinario sono messi in disuso; b) alla manutenzione di impianti o macchinari già in uso in uno Stato membro alla data del 18 giugno 1994. Ai fini della lettera a), gli Stati membri possono tuttavia, per motivi inerenti alla protezione della salute e dell'ambiente, vietare nel proprio territorio l'uso di tali impianti o macchinari prima della loro eliminazione.
25. Monometildiclorodifenilmetano Nome commerciale: Ugilec 121 Ugilec 21	È vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscela. È vietata l'immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.
26. Monometil-dibromodifenilmetano bromobenzilbromotoluene, mi- scela di isomeri Nome commerciale: DBBT N. CAS 99688-47-8	È vietata l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscela. È vietata l'immissione sul mercato degli articoli che contengono tale sostanza.
27. Nickel N. CAS 7440-02-0 N. CE 231-111-4 e suoi com- posti	1. Non è consentito l'uso: a) in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a meno che il tasso di cessione di nickel da tali oggetti metallici sia inferiore a 0,2 µg/cm <sup>2</sup> per settimana (limite di migrazione); b) in articoli destinati ad entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle, quali: — orecchini, — collane, bracciali e catenelle, cavigliere, anelli, — casse di orologi da polso, cinturini per orologi e chiusure di orologi, — bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi metallici, se sono applicati agli indumenti. se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi articoli che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5 µg/cm <sup>2</sup> settimana; c) negli articoli di cui alla lettera b) se hanno un rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di tali articoli che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi 0,5 µg/cm <sup>2</sup> /settimana per un periodo di almeno due anni di uso normale dell'articolo. 2. Gli articoli che sono oggetto del paragrafo 1 non possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle prescrizioni di tale paragrafo. 3. Le norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sono utilizzate come metodi di prova per dimostrare la conformità degli articoli ai paragrafi 1 e 2.

Colonna 1 Denominazione della sostanza del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
31. a) Creosoto; olio di lavaggio N. CAS 8001-58-9 N. CE 232-287-5	1. Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o in miscele destinate a essere utilizzate per il trattamento del legno. Inoltre, il legno che ha subito tale trattamento non può essere immesso sul mercato.
b) Olio di creosoto; olio di lavaggio N. CAS 61789-28-4 N. CE 263-047-8	2. In deroga al paragrafo 1:
c) Distillati (catrame di carbone), oli di naltalene; olio naltalene N. CAS 84650-04-4 N. CE 283-484-8	a) le sostanze e le miscele possono essere utilizzate per il trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali, cui si applica la legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori, per nuovi trattamenti in situ solo se contengono: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) una concentrazione di benzo(a)pirene inferiore a 50 mg/kg (0,005 % in peso); e</li> <li>ii) una concentrazione di fenoli estraibili con acqua inferiore al 3 % in peso.</li> </ul> Tali sostanze e miscele per l'uso del trattamento del legno in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali: <ul style="list-style-type: none"> <li>— possono essere immesse sul mercato soltanto in imballaggi con una capacità pari o superiore a 20 litri,</li> <li>— non possono essere vendute ai consumatori.</li> </ul> Tatta salva l'applicazione di altre disposizioni comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di sostanze e miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio di tali sostanze e miscele recchi in maniera visibile, leggibile ed indelebile la seguente dicitura: <p>"Unicamente per uso in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali";</p>
d) Olio di creosoto, frazione di acenattene; olio di lavaggio N. CAS 90640-84-9 N. CL 292-605-3	
e) Distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II N. CAS 65996-91-0 N. CE 266-026-1	
f) Olio di antracene N. CAS 90640-80-5 N. CL 292-602-7	b) il legno trattato in impianti industriali oppure da parte di utilizzatori professionali in conformità della lettera a) che è immesso sul mercato per la prima volta o trattato nuovamente in situ, può essere impiegato solo per usi professionali e industriali, ad esempio opere ferroviarie, linee di telecomunicazione e di trasporto di energia elettrica, staccionate, usi agricoli (pali per il sostegno di alberi, ecc.), porti o vie fluviali;
g) Acidi di catrame, carbone, greggio; fenoli grezzi N. CAS 65996-85-2 N. CE 266-019-3	c) il divieto di immissione sul mercato previsto dal paragrafo 1 non si applica al legno che è stato trattato con le sostanze elencate alla voce 31, lettere da a) a i), prima del 31 dicembre 2002 e che è immesso sul mercato dei prodotti usati.
h) Creosoto del legno N. CAS 8021-39-4 N. CE 232-419-1	3. Il legno trattato di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), non può essere utilizzato: <ul style="list-style-type: none"> <li>— all'interno di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione,</li> <li>— per giocattoli,</li> <li>— in campi da gioco,</li> <li>— in parchi, giardini, e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle,</li> <li>— per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic,</li> <li>— per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di: <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenitori destinati a colture agricole,</li> <li>— imballaggi che possano entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale,</li> <li>— altri materiali che possono contaminare gli articoli sopracitati.</li> </ul> </li> </ul>
i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini; residui di estrazione (carbone), residui alcalini di catrame di carbone a bassa temperatura N. CAS 122384-78-5 N. CE 310-191-5	



Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
42. Alcani, C <sub>16</sub> -C <sub>13</sub> , cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP); N. CE 287-476-5 N. CAS 85535-84-8	Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanze o componenti di altre sostanze o in miscele con concentrazioni superiori all'1 % in peso, destinate ad essere utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> <li>— per la lavorazione dei metalli.</li> <li>— per l'ingrasso del cuoio.</li> </ul>
43. Coloranti azoici	<p>1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle aniline aromatiche elencate nell'appendice 8 in concentrazioni rivelabili, cioè superiori a 30 mg/kg (0,003 % in peso) negli articoli o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati nell'appendice 10, non vanno utilizzati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— capi d'abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, capelli postici, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo.</li> <li>— calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo.</li> <li>— giocattoli tessili o in cuoio o componenti parti tessili o di cuoio.</li> <li>— filati e tessuti destinati al consumatore finale.</li> </ul> <p>2. Inoltre, gli articoli tessili e in cuoio di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute.</p> <p>3. I coloranti azoici elencati nell'appendice 9, "lista dei coloranti azoici" non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanze o in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</p>
44. Difeniletero, pentabromo derivato C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Br <sub>5</sub> O	<p>1. L'immissione sul mercato o l'uso non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— come sostanze,</li> <li>— in miscele in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</li> </ul> <p>2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</p> <p>3. A titolo di deroga, il paragrafo 2 non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 15 agosto 2004,</li> <li>— alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).</li> </ul> <p>(**) GU L 37 del 15.2.2003, pag. 19.</p>
45. Difeniletero, ottabromo derivato C <sub>12</sub> H <sub>2</sub> Br <sub>8</sub> O	<p>1. L'immissione sul mercato o l'uso non sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— come sostanze,</li> <li>— come componenti di altre sostanze o in miscele in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso.</li> </ul> <p>2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso come di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso.</p>

Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
48. Toluene N. CAS 108-88-3 N. CE 203-625-9	Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso se la sostanza o la miscela sono usate in adesivi o vernici spray destinati alla vendita al pubblico.
49. Triclorobenzene N. CAS 120-82-1 N. CE 204-428-0	Non sono ammessi l'immissione sul mercato o l'uso come sostanza o in miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso per qualunque impiego, eccetto: — come prodotto intermedio di sintesi, o — come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o — nella fabbricazione dell'1,3,5-triammino-2,4,6-trinitrobenzene (TATB)
50. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) a) Benzo[a]pirene (BaP) N. CAS 50-32-8 b) Benzo[e]pirene (BeP) N. CAS 192-97-2 c) Benzo[a]antracene (BaA) N. CAS 56-55-3 d) Crisene (CHR) N. CAS 218-01-9 e) Benzo[b]fluorantene (BbFA) N. CAS 205-99-2 f) Benzo[i]fluorantene (BjFA) N. CAS 205-82-3 g) Benzo[k]fluorantene (BkFA) N. CAS 207-08-9 h) Dibenzo[a,h]antracene (DBA <sub>h</sub> A) N. CAS 53-70-3	1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, non possono essere immessi sul mercato o utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli oli diluenti aventi un contenuto: — di BaP superiore a 1 mg/kg (0,0001 % in peso), o — un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg (0,001 % in peso). Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l'estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in peso, secondo la norma dell'Institute of Petroleum IP346: 1998 (Determinazione dei PCA negli oli lubrificanti di base inutilizzati e nelle frazioni di petrolio prive di asfaltene — estrazione di dimetile solfossido), purché il rispetto dei valori limite di BaP e degli IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l'estratto PCA, siano controllati dal fabbricante o dall'importatore ogni sei mesi o dopo ogni cambio operativo di rilievo, optando per il più prossimo. 2. Inoltre, non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1° gennaio 2010 se contengono oli diluenti in quantitativi superiori ai limiti fissati nel paragrafo 1. Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBA come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata — determinazione dell'aromaticità degli oli nei composti di gomma vulcanizzata). 3. In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superano i limiti di cui al paragrafo 1. 4. Ai fini della presente voce, per "pneumatici" si intendono i pneumatici di veicoli contemplati nelle seguenti direttive: — direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (****), — direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (****), — direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio (*****). (****) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1. (*****) GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1. (*****) GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
	<p>4. In deroga al paragrafo 1, le schiume antincendio immesse sul mercato prima del 27 dicembre 2006 possono essere utilizzate fino al 27 giugno 2011.</p> <p>5. A titolo di deroga, il paragrafo 2 non si applica agli articoli che erano in uso nella Comunità prima del 27 giugno 2008.</p> <p>6. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*****).</p> <p>7. Non appena siano disponibili nuove informazioni concernenti gli utilizzi o sostanze e tecnologie alternative più sicure per tali utilizzi, la Commissione riesamina ciascuna delle deroghe di cui al paragrafo 3, lettere da a) a d), in modo che:</p> <p>a) l'uso dei PFOS sia gradualmente abbandonato non appena l'uso di alternative più sicure divenga tecnicamente ed economicamente praticabile;</p> <p>b) una deroga possa essere confermata solo per usi essenziali per i quali non esistono alternative più sicure e in relazione ai quali siano state comunicate le azioni intraprese per individuare tali alternative;</p> <p>c) i rilasci di PFOS nell'ambiente siano limitati al massimo applicando le migliori tecniche disponibili.</p> <p>8. La Commissione esercita un monitoraggio delle attività di valutazione del rischio in corso e della disponibilità di sostanze o tecnologie alternative più sicure in relazione agli usi dell'acido perfluorooctanoico (PFOA) e sostanze affini e propone ogni misura necessaria a ridurre i rischi identificati, comprese le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, in particolare quando siano disponibili sostanze o tecnologie alternative più sicure praticabili sul piano tecnico ed economico.</p> <p>(*****) GU L 24 del 29.1.2008, pag. 3.</p> <p>(*****) GU L 104 del 8.4.2004, pag. 1.</p>
<p>54. 2-(2-metossietossi)etanolo (DEGME)</p> <p>N. CAS 111-77-3</p> <p>N. CE 203-906-6</p>	<p>Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici, prodotti svernicianti, detersivi, emulsioni autolucidanti e sigillanti per pavimenti in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso.</p>
<p>55. 2-(2-butoxietossi)etanolo (DEGBE)</p> <p>N. CAS 112-34-5</p> <p>N. CE 203-961-6</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato per la prima volta dopo il 27 giugno 2010, per la vendita al pubblico, come componente di vernici spray o di detersivi spray in generatori di aerosol in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso.</p> <p>2. Le vernici spray e i detersivi spray in generatori di aerosol contenenti DEGBE e non conformi al paragrafo 1 non sono immessi sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 27 dicembre 2010.</p> <p>3. Tatta salva l'applicazione delle altre disposizioni comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze e delle miscele, i fornitori devono garantire prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio delle vernici diverse dalle vernici spray contenenti DEGBE in concentrazioni pari o superiori al 3 % in peso immesse sul mercato per la vendita al pubblico recchi entro il 27 dicembre 2010 in maniera visibile leggibile e indelebile la seguente dicitura:</p> <p>"Non utilizzare in dispositivi di verniciatura spray".</p>
<p>56. Disocianato di metilendifenile (MDI)</p> <p>N. CAS 26447-40-5</p> <p>N. CL 247-714-0</p>	<p>1. Non può essere immesso sul mercato dopo il 27 dicembre 2010, come componente di miscele in concentrazioni pari o superiori allo 0,1 % in peso di MDI per la vendita al pubblico, a meno che i fornitori non garantiscano prima dell'immissione sul mercato che l'imballaggio:</p>

Colonna 1 Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela	Colonna 2 Restrizioni
	<p>Ai fini del presente paragrafo:</p> <p>i) per "agricoltore" si intende una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità a norma dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;</p> <p>ii) per "attività agricola" si intende la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (*****);</p> <p>c) a persone fisiche o giuridiche impegnate in attività professionali quali l'orticoltura, le colture vegetali in serra, la manutenzione di parchi, giardini o campi sportivi, attività forestali o altre attività analoghe.</p> <p>3. Tuttavia, per le restrizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono, per motivi socio-economici e fino al 1° luglio 2014, applicare un limite fino al 20 % in peso di azoto in relazione al nitrato di ammonio per le sostanze e le miscele immesse sul mercato all'interno dei rispettivi territori. Essi ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.</p> <p>(*) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.  (**) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20.  (***) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.</p>

3. Nelle appendici da 1 a 6, la premessa è sostituita dalla seguente:

-PREMESSA

#### Spiegazione dei titoli delle colonne

*Nome della sostanza:*

Il nome corrisponde all'identificazione chimica internazionale utilizzata per la sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Ove possibile, le sostanze sono designate dalle rispettive denominazioni Iupac (International Union of Pure and Applied Chemistry). Le sostanze comprese nell'Einecs (inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale), nell'Elincs (lista europea delle sostanze chimiche notificate) o nell'elenco degli "ex-polimeri" (NIP) sono designate con le denominazioni che figurano in tali elenchi. In alcuni casi sono inserite altre denominazioni, ad esempio quelle usuali o comuni. I prodotti fitosanitari e i biocidi sono designati, se possibile, dalle rispettive denominazioni ISO.

*Voci relative a gruppi di sostanze:*

La parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 comprende alcune voci che si riferiscono a gruppi di sostanze. In questi casi le prescrizioni relative alla classificazione si applicano a tutte le sostanze coperte dalla descrizione.

In alcuni casi, esistono prescrizioni relative alla classificazione per sostanze specifiche comprese in una voce che si riferisce a un gruppo di sostanze. In questi casi una voce specifica è inclusa nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per la sostanza in questione e la voce che si riferisce al gruppo di sostanze è accompagnata dalla precisazione "ad eccezione di quelle specificate altrove nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008".

In alcuni casi determinate sostanze possono essere incluse in più di un gruppo di sostanze. In questi casi la classificazione della sostanza ricalca quella di ciascuno dei due gruppi di sostanze. Qualora siano date diverse classificazioni per lo stesso pericolo si applica la classificazione più rigorosa.

*Numero indice:*

Il numero indice è il codice di identificazione assegnato alla sostanza nella parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Le sostanze sono elencate nell'appendice conformemente a tale numero indice.

**Nota P:**

La classificazione come cancerogeno o mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la sostanza contiene meno dello 0,1 % peso-peso di benzene (N. C. 200-753-7).

**Nota R:**

La classificazione come cancerogeno non è necessaria per le fibre il cui diametro geometrico medio ponderato rispetto alla lunghezza, meno due errori standard, risulta maggiore di 6 µm.

- 4) Nelle appendici 1, 2, 3, 5 e 6, nella colonna «note» delle varie voci, sono soppressi i riferimenti alle note I, H e S.
- 5) Nell'appendice 1 il titolo è sostituito dal seguente: «Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)».
- 6) L'appendice 2 è modificata come segue:
- a) il titolo è sostituito dal seguente: «Punto 28 — Sostanze cancerogene categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)»;
  - b) nelle voci con numeri d'indice 024-017-00-8, 611-024-00-1, 611-029-00-9, 611-030-00-4 e 650-017-00-8, i termini «allegato I della direttiva 67/548/CEE» sono sostituiti dai termini «allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008»;
  - c) le voci con numeri d'indice 649-062-00-0, 649-063-00-1, 649-064-00-7, 649-065-00-2, 649-066-00-8, 649-067-00-3, 649-068-00-9, 649-069-00-4, 649-070-00-X, 649-071-00-5, 649-072-00-0, 649-073-00-6, 649-074-00-1, 649-075-00-7, 649-076-00-2, 649-077-00-8, 649-078-00-3, 649-079-00-9, 649-080-00-4, 649-081-00-X, 649-082-00-5, 649-083-00-0, 649-084-00-6, 649-085-00-1, 649-086-00-7, 649-087-00-2, 649-089-00-3, 649-090-00-9, 649-091-00-4, 649-092-00-X, 649-093-00-5, 649-094-00-0, 649-095-00-6, 649-096-00-1, 649-097-00-7, 649-098-00-2, 649-099-00-8, 649-100-00-1, 649-101-00-7, 649-102-00-2, 649-103-00-8, 649-104-00-3, 649-105-00-9, 649-106-00-4, 649-107-00-X, 649-108-00-5, 649-109-00-0, 649-110-00-6, 649-111-00-1, 649-112-00-7, 649-113-00-2, 649-114-00-8, 649-115-00-3, 649-116-00-9, 649-117-00-4, 649-119-00-5, 649-120-00-0, 649-121-00-6, 649-122-00-1, 649-123-00-7, 649-124-00-2, 649-125-00-8, 649-126-00-3, 649-127-00-9, 649-128-00-4, 649-129-00-X, 649-130-00-5, 649-131-00-0, 649-132-00-6, 649-133-00-1, 649-134-00-7, 649-135-00-2, 649-136-00-8, 649-137-00-3, 649-138-00-9, 649-139-00-4, 649-140-00-X, 649-141-00-5, 649-142-00-0, 649-143-00-6, 649-144-00-1, 649-145-00-7, 649-146-00-2, 649-147-00-8, 649-148-00-3, 649-149-00-9, 649-150-00-4, 649-151-00-X, 649-152-00-5, 649-153-00-0, 649-154-00-6, 649-155-00-1, 649-156-00-7, 649-157-00-2, 649-158-00-8, 649-159-00-3, 649-160-00-9, 649-161-00-4, 649-162-00-X, 649-163-00-5, 649-164-00-0, 649-165-00-6, 649-166-00-1, 649-167-00-7, 649-168-00-2, 649-169-00-8, 649-170-00-3, 649-171-00-9, 649-172-00-4, 649-173-00-X, 649-174-00-5, 649-177-00-1, 649-178-00-7, 649-179-00-2, 649-180-00-8, 649-181-00-3, 649-182-00-9, 649-183-00-4, 649-184-00-X, 649-185-00-5, 649-186-00-0, 649-187-00-6, 649-188-00-1, 649-189-00-7, 649-190-00-2, 649-191-00-8, 649-193-00-9, 649-194-00-4, 649-195-00-X, 649-196-00-5, 649-197-00-0, 649-198-00-6, 649-199-00-1, 649-200-00-5, 649-201-00-0, 649-202-00-6, 649-203-00-1, 649-204-00-7, 649-205-00-2, 649-206-00-8, 649-207-00-3, 649-208-00-9, 649-209-00-4 e 649-210-00-X sono soppressi.
- 7) Nell'appendice 3, il titolo è sostituito da: «Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)».
- 8) Nell'appendice 4, il titolo è sostituito da: «Punto 29 — Sostanze mutagene: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)».
- 9) Nell'appendice 5, il titolo è sostituito da: «Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1A (tabella 3.1)/categoria 1 (tabella 3.2)».
- 10) Nell'appendice 6, il titolo è sostituito da: «Punto 30 — Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1B (tabella 3.1)/categoria 2 (tabella 3.2)».
- 11) Nell'appendice 8, il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco delle ammine aromatiche».
- 12) Nell'appendice 9, il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco dei coloranti azoici».
- 13) L'appendice 10 è modificata come segue:
- a) il titolo è sostituito da: «Punto 43 — Coloranti azoici — Elenco dei metodi di prova»;
  - b) nella nota, gli indirizzi del Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono sostituiti dai seguenti:  
 CEN: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, tel. +32 25500811, fax +32 25500819 (<http://www.cen.eu/cenorm/homepage.htm>)  
 Cenelec: Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles, tel. +32 25196871, fax +32 25196919 (<http://www.cenelec.eu/Cenelec/Homepage.htm>)